

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 dicembre 1997, n. 465

Regolamento recante disposizioni in materia di ordinamento dei segretari comunali e provinciali, a norma dell'articolo 17, comma 78, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

Vigente al: 15-10-2015

Capo I

ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELL'AGENZIA

Art. 8.

Misure per la pari opportunita'

1. Il consiglio nazionale di amministrazione istituisce il comitato permanente delle pari opportunita'. Il comitato ha sede presso l'Agenzia. Il comitato e' composto da due sindaci nominati dall'A.N.C.I. e da un presidente di provincia nominato dall'U.P.I., da tre segretari comunali e provinciali designati dalle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale in relazione al grado di rappresentativita' secondo i dati forniti dal Dipartimento della funzione pubblica e relativi al 31 dicembre dell'anno antecedente alla nomina nonche' da due esperti designati dalla conferenza Statocitta' e autonomie locali. Tutti i componenti del comitato devono essere donne.

2. Al comitato spettano:

a) il parere preventivo in ordine a tutti i provvedimenti per la disciplina generale degli istituti di competenza del consiglio nazionale di amministrazione;

b) i poteri di iniziativa e di proposta per l'adozione di provvedimenti su materie demandate al consiglio nazionale di amministrazione, su cui lo stesso e' tenuto a pronunciarsi;

c) la vigilanza in ordine all'effettivita' dei principi di pari opportunita' nella gestione dell'albo e nell'esercizio delle funzioni;

d) l'esame di casi anche individuali in cui possano configurarsi violazioni ai principi di pari opportunita' e la conseguente proposta di interventi o iniziative agli organi competenti dell'Agenzia;

e) la promozione di studi, iniziative, ricerche e di attivita' formative e di aggiornamento, al fine di diffondere e valorizzare una cultura delle problematiche connesse con la differenza di genere, e in particolare quelle del lavoro femminile nel settore pubblico.

3. Nei consigli di amministrazione nazionale e delle sezioni regionali, si deve garantire una adeguata presenza femminile.

4. In caso di astensione obbligatoria e facoltativa per maternita' di cui agli articoli 4, 5 e 7 della legge n. 1204/1971, ovvero di astensione obbligatoria o facoltativa per adozione o affidamento di cui all'art. 6 della legge n. 903/1977, il cui periodo non va computato ai fini del raggiungimento del termine massimo previsto per il collocamento in disponibilita', il segretario comunale e

provinciale mantiene la titolarita' della sede con oneri a carico dell'ente presso cui presta servizio. In tale ipotesi rimangono a carico dell'Agenzia gli oneri per la supplenza con l'imputazione sul fondo di mobilita' di cui all'articolo 17, comma 80, della legge.
